

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 367/A

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - CORRIAS

il 16 dicembre 2022

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2016 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge apporta alcuni correttivi a quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), in materia di Rete escursionistica della Sardegna (RES). Infatti, all'interno della legge, attualmente mancano delle disposizioni che rendano utilizzabili per la fruizione escursionistica in sicurezza le aree e le strutture presenti in gran numero lungo la rete dei sentieri percorribili in Sardegna.

Con la presente proposta viene sostanzialmente ripreso quanto elaborato in materia dal tavolo tecnico per la Rete escursionistica in Sardegna, istituito presso l'Agenzia regionale FoReSTAS con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/80 del giugno 2021, presentato in audizione innanzi alla V Commissione nella seduta del 9 novembre 2022.

La proposta di legge si compone di 9 articoli, di seguito illustrati:

- l'articolo 1 modifica il titolo del Capo III della legge regionale n. 8 del 2016 indicando esplicitamente che all'interno del capo sarà trattata anche la disciplina relativa al Registro delle ippovie;
- l'articolo 2 sostituisce l'articolo 14 bis della legge regionale n. 8 del 2016 eliminando il comma 3 in quanto riguardante il piano per l'istituzione e la gestione della RES e, pertanto, da ricomprendersi all'interno del successivo articolo 14 ter che disciplina il piano in maniera compiuta;
- l'articolo 3 sostituisce l'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016, mantenendone sostanzialmente il contenuto, ma con una formulazione più appropriata;
- l'articolo 4 inserisce all'interno della legge regionale n. 8 del 2016, senza modificarla, la normativa relativa al Registro delle ippovie già contenuta all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017, in quanto strettamente legata al Piano per l'istituzione e la gestione della RES e, come tale, meritevole di essere trattata all'interno dello stesso testo normativo;

- l'articolo 5 rappresenta la parte di maggior rilievo della presente proposta di legge in quanto, proprio al fine di porre rimedio alla carenza già evidenziata in premessa, prevede che il Piano per l'istituzione e la gestione della RES individui lungo il percorso della RES aree di sosta temporanea, facenti parte integrante della RES, ripartite nelle seguenti tipologie che vengono, così, istituzionalizzate:
 - a) bivacchi mobili: sono aree di sosta configurate come spazi aperti lungo i percorsi della RES e del registro delle ippovie destinati alla sosta temporanea in sicurezza di escursionisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo portati in spalla, escluse tende da campeggio o altre strutture diverse da un sacco a pelo;
 - b) bivacchi fissi: immobili dismessi di particolare valore storico/culturale o testimoniale del paesaggio rurale sardo, quali ovili tradizionali, pinnettos ecc, di libera fruizione e autogestiti, incustoditi e aperti in permanenza, da utilizzare per la sosta temporanea degli escursionisti, individuati lungo le immediate vicinanze della RES, purché distanti non meno di un'ora di percorrenza a piedi o almeno 3 Km lineari da centri abitati o da strutture ricettive esistenti;
 - c) rifugi escursionistici: immobili pre-esistenti, in dotazione all'Agenzia regionale FoReSTAS o delle amministrazioni comunali, completi di arredi e dotazioni idonee a soddisfare le elementari esigenze di pernottamento per una sola notte durante l'attraversamento di un sentiero della RES, siti al di fuori da centri abitati e all'interno di aree naturalistiche o foreste demaniali.
- L'articolo prosegue individuando le ulteriori caratteristiche delle aree in questione e rinviando, comunque, ad un'apposita deliberazione della Giunta regionale il completamento della disciplina delle modalità di fruizione;
- l'articolo 6 modifica l'articolo 14 quater mantenendone sostanzialmente il contenuto ma riconoscendo un ruolo chiave anche ai Comuni nei processi di individuazione delle aree private potenzialmente attraversabili dalla RES e una più precisa definizione della possibile servitù di passaggio;
- l'articolo 7 introduce una limitata modifica alla disciplina di cui all'articolo 17 "mutamento di destinazione" della legge regionale n. 12 del 1994 "Norme in materia di usi civici" finalizzata a dissipare gli eventuali dubbi sulla possibilità che talune delle pertinenze della RES possano ricadere su aree pubbliche soggette a uso civico;
- l'articolo 8 abroga l'articolo 35 "Registro delle ippovie" della legge regionale 28 luglio 2017, 16 (Norme in materia di turismo) il cui contenuto è stato integralmente riportato all'interno dell'articolo 4 e, pertanto, non ha più ragione di essere;
- l'articolo 9 contiene la norma finanziaria in cui si dà atto che la presente proposta non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa;
- l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - CANU Segretario - CORRIAS, segretario e relatore - CERA - FANCELLO - MANCA Annalisa - ORRÙ - PIRAS - SECHI

pervenuta il 19 gennaio 2023

La presente proposta di legge apporta alcuni correttivi a quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), in materia di Rete escursionistica della Sardegna (RES) introducendo delle disposizioni che rendano utilizzabili per la fruizione escursionistica in sicurezza le aree e le strutture presenti in gran numero lungo la rete dei sentieri percorribili in Sardegna.

Il testo all'esame riprende, sostanzialmente, quanto elaborato in materia dal Tavolo Tecnico per la Rete escursionistica in Sardegna, istituito presso l'Agenzia regionale FoReSTAS con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/80 del giugno 2021, presentato in audizione innanzi alla V Commissione nella seduta del 9 novembre 2022.

La proposta di legge si compone di 9 articoli, tra i quali assumono particolare rilievo le disposizioni di cui all'articolo 5 che ne costituiscono il "cuore". Tale articolo, infatti, proprio al fine di porre rimedio alla carenza già evidenziata in premessa, prevede che il Piano per l'istituzione e la gestione della RES individui lungo il percorso della RES delle aree di sosta temporanea, facenti parte integrante della RES, ripartite nelle seguenti tipologie che vengono, così, istituzionalizzate:

- a) "bivacchi mobili": sono aree di sosta configurate come spazi aperti lungo i percorsi della RES e del registro delle ippovie destinati alla sosta temporanea in sicurezza di escursionisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo portati in spalla, escluse tende da campeggio o altre strutture diverse da un sacco a pelo;
- b) "bivacchi fissi": immobili dismessi di particolare valore storico/culturale o testimoniale del paesaggio rurale sardo, quali ovili tradizionali, pinnettos, ecc, di libera fruizione e autogestiti, incustoditi e aperti in permanenza, da utilizzare per la sosta temporanea degli escursionisti, individuati lungo le immediate vicinanze della RES, purché distanti non meno di un'ora di percorrenza a piedi o almeno 3 Km lineari da centri abitati o da strutture ricettive esistenti;
- c) "rifugi escursionistici": immobili preesistenti, in dotazione all'Agenzia regionale FoReSTAS o delle amministrazioni comunali, completi di arredi e dotazioni idonee a soddisfare le elementari esigenze di pernottamento per una sola notte durante l'attraversamento di un sentiero della RES, siti al di fuori da centri abitati e all'interno di aree naturalistiche o foreste demaniali.

L'articolo prosegue individuando le ulteriori caratteristiche delle aree in questione e rinviando, comunque, ad un'apposita deliberazione della Giunta regionale il completamento della disciplina delle modalità di fruizione.

La Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 10 gennaio 2023, con l'illustrazione e l'avvio della discussione generale.

Nella successiva seduta del 18 gennaio, la Commissione ha audito gli Assessori della difesa dell'ambiente e del turismo, artigianato e commercio i quali hanno espresso il loro parere sostanzialmente positivo sulla proposta di legge, evidenziandone l'opportunità. Concluse le audizioni, la Commissione, ritenuto di condividere l'impostazione e lo spirito del testo proposto, ha proceduto, all'unanimità, all'approvazione dei singoli articoli e all'approvazione finale, nominando quale relatore per l'Aula l'On. Corrias.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche del titolo
del Capo III della legge regionale n. 8 del 2016

1. Il titolo del capo III della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è così sostituito: "Rete escursionistica regionale e Registro delle ippovie".

Art. 2

Modifiche dell'articolo 14 bis
della legge regionale n. 8 del 2016
(Rete escursionistica della Sardegna (RES))

1. L'articolo 14 bis della legge regionale n. 8 del 2016 è così sostituito:

"Art. 14 bis (Rete escursionistica della Sardegna (RES))

1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete escursionistica della Sardegna (RES).

2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della RES, interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna."

Art. 3

Modifiche dell'articolo 14 ter
della legge regionale n. 8 del 2016
(Piano per lo sviluppo e la gestione della RES)

1. L'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016 è così sostituito:

"Art. 14 ter (Piano per lo sviluppo e la gestione

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Modifiche del titolo
del capo III del titolo I
della legge regionale n. 8 del 2016

1. Il titolo del capo III del titolo I della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è così sostituito: "Rete escursionistica regionale e Registro delle ippovie".

Art. 2

Modifiche dell'articolo 14 bis
della legge regionale n. 8 del 2016
(Rete escursionistica della Sardegna (RES))

1. L'articolo 14 bis della legge regionale n. 8 del 2016 è così sostituito:

"Art. 14 bis (Rete escursionistica della Sardegna (RES))

1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete escursionistica della Sardegna (RES).

2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della RES, interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna."

Art. 3

Modifiche dell'articolo 14 ter
della legge regionale n. 8 del 2016
(Piano per lo sviluppo e la gestione della RES)

1. L'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016 è così sostituito:

"Art. 14 ter (Piano per lo sviluppo e la gestione

della RES)

1. La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessorati competenti in materia di ambiente, turismo, patrimonio e enti locali, approva, con propria deliberazione, il Piano per lo sviluppo e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi, e procede al suo aggiornamento con cadenza almeno triennale.

2. La Giunta regionale si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia FoReSTAS per la predisposizione e gli aggiornamenti del Piano per lo sviluppo e la gestione della RES. L'Agenzia FoReSTAS coordina un apposito tavolo tecnico interassessoriale sulla materia.

3. Il Piano individua le direttrici di sviluppo, gli ambiti territoriali, i percorsi e le aree di sosta e le azioni dirette a aumentare la qualità e il grado di connessione della RES e delle ippovie, disciplina la tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie.

4. I percorsi individuati sono inseriti in un apposito catasto regionale, denominato "Catasto RES", curato dall'Agenzia FoReSTAS in forma di banca dati e di catalogo pubblico di dati aperti e disponibili via web, con informazioni identificative, descrittive e geografiche dei percorsi fruibili distinti per tipologie quali, a titolo meramente esemplificativo, sentieri escursionistici (Trekking, hiking e itinerari tematici di varia lunghezza), percorsi didattici, percorsi per la mobilità dolce, ippovie, percorsi ciclo-escursionistici fruibili in mountain bike, conformati a standard tecnici nazionali e internazionali.

5. I percorsi e le aree di sosta inseriti nel Catasto RES ricadono prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati. I percorsi sono fruibili liberamente in autonomia, tenuto conto del grado di difficoltà e di fruizione assegnati e dello stato di manutenzione assegnato e verificato periodicamente dall'Agenzia FoReSTAS.

6. All'interno del piano e del Catasto RES sono specificatamente indicati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale.

7. Il piano prevede e garantisce adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o assistita per la disabilità fisica o sensoriale.

della RES)

1. La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessorati competenti in materia di ambiente, turismo, patrimonio e enti locali, approva, con propria deliberazione, il Piano per lo sviluppo e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi e procede al suo aggiornamento con cadenza almeno triennale.

2. La Giunta regionale si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia FoReSTAS per la predisposizione e gli aggiornamenti del Piano per lo sviluppo e la gestione della RES. L'Agenzia FoReSTAS coordina un apposito tavolo tecnico interassessoriale sulla materia.

3. Il Piano individua le direttrici di sviluppo, gli ambiti territoriali, i percorsi e le aree di sosta e le azioni dirette a aumentare la qualità e il grado di connessione della RES e delle ippovie, disciplina la tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie.

4. I percorsi individuati sono inseriti in un apposito catasto regionale, denominato "Catasto RES", curato dall'Agenzia FoReSTAS in forma di banca dati e di catalogo pubblico di dati aperti e disponibili via web, con informazioni identificative, descrittive e geografiche dei percorsi fruibili distinti per tipologie quali, a titolo meramente esemplificativo, sentieri escursionistici (Trekking, hiking e itinerari tematici di varia lunghezza), percorsi didattici, percorsi per la mobilità dolce, ippovie, percorsi ciclo-escursionistici fruibili in mountain bike, conformati a standard tecnici nazionali e internazionali.

5. I percorsi e le aree di sosta inseriti nel Catasto RES ricadono prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati. I percorsi sono fruibili liberamente in autonomia, tenuto conto del grado di difficoltà e di fruizione assegnati e dello stato di manutenzione assegnato e verificato periodicamente dall'Agenzia FoReSTAS.

6. All'interno del piano e del Catasto RES sono specificatamente indicati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale.

7. Il piano prevede e garantisce adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o assistita per la disabilità fisica o sensoriale.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le linee guida che disciplinano la procedura per la valutazione delle richieste dei privati che manifestino l'interesse ad affiancare al tracciato pubblico della RES un sentiero interno alla propria azienda, impegnandosi ad agire in conformità alle norme del Piano.

9. Il Piano è sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito."

Art. 4

Integrazione all'articolo 14 ter
della legge regionale n. 8 del 2016
(Registro delle ippovie)

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 14 ter 1 (Registro delle ippovie)

1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi (cavalli e asini), quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di ippovie iscritte in un apposito registro regionale, parte del catasto RES e al recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.

2. La tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie della Sardegna sono disciplinate nel Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES).

3. L'iscrizione delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS."

Art. 5

Integrazione all'articolo 14 ter
della legge regionale n. 8 del 2016
(Aree di sosta temporanea)

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:

Art.14 ter 2 (Aree di sosta temporanea)

1. Il Piano per lo sviluppo e la gestione della

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le linee guida che disciplinano la procedura per la valutazione delle richieste dei privati che manifestino l'interesse ad affiancare al tracciato pubblico della RES un sentiero interno alla propria azienda, impegnandosi ad agire in conformità alle norme del Piano.

9. Il Piano è sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito."

Art. 4

Registro delle ippovie

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:
"Art. 14 ter 1 (Registro delle ippovie)

1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi (cavalli e asini), quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di ippovie iscritte in un apposito registro regionale, parte del catasto RES e al recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.

2. La tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie della Sardegna sono disciplinate nel Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES).

3. L'iscrizione delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS."

Art. 5

Aree di sosta temporanea

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:
Art.14 ter 2 (Aree di sosta temporanea)

1. Il Piano per lo sviluppo e la gestione della RES individua puntualmente su mappa le seguenti aree di sosta temporanea, che fanno parte

RES individua puntualmente su mappa le seguenti aree di sosta temporanea, che fanno parte integrante della RES, utilizzabili in modo temporaneo da un numero massimo predefinito di persone:

a) biviacchi mobili: sono aree di sosta configurate come spazi aperti lungo i percorsi della RES e del registro delle ippovie destinati alla sosta temporanea in sicurezza di escursionisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo portati in spalla, escluse tende da campeggio o altre strutture diverse da un sacco a pelo;

b) biviacchi fissi: immobili dismessi di particolare valore storico/culturale o testimoniale del paesaggio rurale sardo, quali ovili tradizionali, pinnettos, di libera fruizione e autogestiti, incustoditi e aperti in permanenza, da utilizzare per la sosta temporanea degli escursionisti, individuati lungo le immediate vicinanze della RES, purché distanti non meno di un'ora di percorrenza a piedi o almeno 3 Km lineari da centri abitati o da strutture ricettive esistenti;

c) rifugi escursionistici: immobili pre-esistenti, in dotazione all'Agenzia regionale FoReSTAS o delle amministrazioni comunali, completi di arredi e dotazioni idonee a soddisfare le elementari esigenze di pernottamento per una sola notte durante l'attraversamento di un sentiero della RES, siti al di fuori da centri abitati e all'interno di aree naturalistiche o foreste demaniali.

2. Le aree di sosta temporanea possono essere attrezzate con elementi di arredo di facile rimozione, realizzati nel rispetto delle norme paesaggistiche e ambientali, quali recinzioni, staccionate, tettoie di piccole dimensioni, barbecue.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di ambiente, turismo, patrimonio e enti locali, predisposta con il supporto dell'Agenzia FoReSTAS, disciplina la fruizione delle aree di sosta temporanea, con particolare riferimento al numero massimo di persone ammissibili, al tempo massimo di permanenza e alle modalità d'uso dei luoghi, compatibilmente con la tutela di flora e fauna e tenendo conto delle prescrizioni regionali antincendio e delle prescrizioni sull'attività venatoria, anche al fine di prevenire abusi ed utilizzi differenti da quelli legati alla frequentazione escursionistica sui sentieri della RES.

4. La deliberazione di cui al comma 3 può pre-

integrare della RES, utilizzabili in modo temporaneo da un numero massimo predefinito di persone:

a) biviacchi mobili: sono aree di sosta configurate come spazi aperti lungo i percorsi della RES e del registro delle ippovie destinati alla sosta temporanea in sicurezza di escursionisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo portati in spalla, escluse tende da campeggio o altre strutture diverse da un sacco a pelo;

b) biviacchi fissi: immobili dismessi di particolare valore storico/culturale o testimoniale del paesaggio rurale sardo, quali ovili tradizionali, pinnettos, di libera fruizione e autogestiti, incustoditi e aperti in permanenza, da utilizzare per la sosta temporanea degli escursionisti, individuati lungo le immediate vicinanze della RES, purché distanti non meno di un'ora di percorrenza a piedi o almeno 3 Km lineari da centri abitati o da strutture ricettive esistenti;

c) rifugi escursionistici: immobili pre-esistenti, in dotazione all'Agenzia regionale FoReSTAS o delle amministrazioni comunali, completi di arredi e dotazioni idonee a soddisfare le elementari esigenze di pernottamento per una sola notte durante l'attraversamento di un sentiero della RES, siti al di fuori da centri abitati e all'interno di aree naturalistiche o foreste demaniali.

2. Le aree di sosta temporanea possono essere attrezzate con elementi di arredo di facile rimozione, realizzati nel rispetto delle norme paesaggistiche e ambientali, quali recinzioni, staccionate, tettoie di piccole dimensioni, barbecue.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di ambiente, turismo, patrimonio e enti locali, predisposta con il supporto dell'Agenzia FoReSTAS, disciplina la fruizione delle aree di sosta temporanea, con particolare riferimento al numero massimo di persone ammissibili, al tempo massimo di permanenza e alle modalità d'uso dei luoghi, compatibilmente con la tutela di flora e fauna e tenendo conto delle prescrizioni regionali antincendio e delle prescrizioni sull'attività venatoria, anche al fine di prevenire abusi ed utilizzi differenti da quelli legati alla frequentazione escursionistica sui sentieri della RES.

4. La deliberazione di cui al comma 3 può prevedere la possibilità di regolamentare l'uso delle aree di sosta temporanea su base comunale, an-

vedere la possibilità di regolamentare l'uso delle aree di sosta temporanea su base comunale, anche in previsione una loro eventuale gestione con sistemi di prenotazione e servizi di assistenza alla fruizione escursionistica.

5. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia, la quale si esprime entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

6. La sosta temporanea nelle aree di cui al comma 1, effettuata nel rispetto della disciplina individuata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, non rientra nel campo di applicazione del divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2017."

che in previsione di una loro eventuale gestione con sistemi di prenotazione e servizi di assistenza alla fruizione escursionistica.

5. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia, la quale si esprime entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

6. La sosta temporanea nelle aree di cui al comma 1, effettuata nel rispetto della disciplina individuata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, non rientra nel campo di applicazione del divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2017."

Art. 6

Modifiche dell'articolo 14 quater
della legge regionale n. 8 del 2016
(Dichiarazione di pubblico interesse)

1. All'articolo 14 quater della legge regionale n. 8 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "all'interno del piano", sono aggiunte le seguenti: "e del Catasto RES";
- b) il comma 2 è così sostituito:
"2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su aree private, la Regione o i Comuni territorialmente competenti propongono ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico avente ad oggetto il mero transito a fini escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente."

Art. 7

Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 12 del 1994
(Mutamento di destinazione)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 17

Art. 6

Modifiche dell'articolo 14 quater
della legge regionale n. 8 del 2016
(Dichiarazione di pubblico interesse)

(identico)

Art. 7

Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 12 del 1994
(Mutamento di destinazione)

(identico)

della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) dopo le parole "recupero ambientale e di forestazione", è aggiunto il seguente periodo: "di antincendio boschivo e di messa in sicurezza e valorizzazione della Rete Escursionistica Regionale (RES) così come definita nella legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna)".

Art. 8

Abrogazioni

1. L'articolo 35 "Registro delle ippovie" della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) è abrogato.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 8

Abrogazioni

(identico)

Art. 9

Norma finanziaria

(identico)

Art. 10

Entrata in vigore

(identico)